

COMUNE DI STEZZANO

STATUTO

Approvato con deliberazioni consiliari n.65 del 18-12-2000 e n. 8 del 26-01-2001

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1 COMUNE

1. Il comune di Stezzano è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il comune rappresenta la comunità di Stezzano nei rapporti con lo Stato, con la regione Lombardia, con la provincia di Bergamo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità europea ed internazionale, e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei loro programmi.
4. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
5. Il comune sostiene le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro potenziamento; promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte di organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni. Garantisce il rispetto alla riservatezza.
6. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e l'efficacia dei servizi e si basa su criteri di autonomia e professionalità: individuando le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici a cui spettano i poteri di indirizzo e controllo da quelli amministrativi a cui spetta la gestione.

Articolo 2 FINALITA'

1. Il comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli ed associati alle scelte politiche della comunità.
2. Per quanto non espressamente tutelato da leggi e regolamenti il comune provvede a tutelare anche gli interessi diffusi della popolazione ed in particolare con riferimento alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948, si impegna a riconoscere il primato della centralità della persona in ogni fase della vita e il ruolo della famiglia;
3. Il comune:
 - A. promuove l'educazione dei suoi cittadini, concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto allo studio, istituendo appositi servizi di sostegno; promuove e favorisce iniziative educative ed attività culturali con particolare riguardo alle espressioni di costume e alle tradizioni locali; tutela il patrimonio linguistico locale e valorizza la lingua locale promuovendone l'uso favorendone così l'apprendimento.
 - B. tutela il patrimonio culturale, storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività; riserva particolare attenzione agli interventi tesi al recupero, conservazione e tutela del centro storico e dei relativi monumenti.
 - C. nel settore dei servizi di assistenza sociale assicura interventi di prevenzione e di tutela a favore di tutti i soggetti che versino in particolari situazioni di disagio sia con servizi gestiti direttamente sia attraverso le strutture esistenti nel territorio;
 - D. nel settore della salute e della tutela ambientale concorre a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente e, nell'ambito delle sue competenze, a garantire il diritto alla salute, adottando idonei strumenti di indirizzo per renderlo effettivo;
 - E. promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani e delle infrastrutture; realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione; nell'ambito dei piani di protezione civile predisporre idonee strutture di intervento.
 - F. nel settore dello sviluppo economico coordina le attività produttive e commerciali, favorisce l'organizzazione dell'apparato distributivo, al fine di garantire la funzionalità e il servizio da rendere al consumatore; tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte ad incentivare le attività e a favorire l'associazionismo.
 - G. valorizza e promuove le attività sportive e ricreative favorendo la più ampia partecipazione, agevola l'inserimento delle società sportive nella programmazione e gestione dei servizi per lo sport.
 - H. organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente.
 - I. promuove iniziative a tutela della sicurezza del cittadino nell'ambito delle proprie conoscenze.
 - L. promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità alle direttive della Unione Europea, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali di altri Paesi anche al fine di favorire una cultura di pace e cooperazione internazionale e di una reciproca integrazione razziale;

Articolo 3 TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

1. Il comune ha sede nel palazzo municipale; gli organi del comune possono riunirsi anche in sede diversa dallo stesso. In occasione di iniziative a carattere istituzionale ovvero a scopo celebrativo e di rappresentanza, il sindaco può disporre di utilizzare locali di particolare prestigio facenti parte del patrimonio storico e artistico di Stezzano.

2. Il territorio del comune si estende per 9,25 Km quadrati e confina con i comuni di: Lallio – Bergamo - Azzano San Paolo – Zanica - Comun Nuovo – Levate - Dalmine.
3. Il comune è dotato dello stemma e del gonfalone, che storicamente contraddistinguono la comunità di Stezzano. Lo stemma del comune descritto dal decreto del consiglio dei ministri del 08.11.1951 è così identificato: troncato nel 1° di colore rosso, nel 2° allo specchio d'acqua al naturale, banda abbassata d'oro attraversante e accompagnato a sinistra nel 1° troncato da tre stelle d'argento. Ornamenti esteriori da comune. Il gonfalone riporta i colori rosso e blu con all'interno lo stemma del comune.
4. Nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
5. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 4 ALBO PRETORIO

1. Il comune ha un albo pretorio, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Articolo 5 ORGANI

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta comunale ed il sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 6 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ha le competenze fissate dall'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e le relative deliberazioni non possono essere adottate da altri organi del comune salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei 60 (sessanta) giorni successivi a pena di decadenza.
2. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità ne delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
3. Esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
5. Conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di

assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'istituzione del "Consiglio comunale dei ragazzi", anche in collaborazione con la scuola.

Articolo 7

INSEDIAMENTO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, in coincidenza con l'approvazione del conto consuntivo, il consiglio provvede, in sessione ordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare le linee programmatiche in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Articolo 8

DURATA, ELEZIONE, COMPOSIZIONE E TUTELA

1. Le norme relative alla durata, alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. Il consiglio rimane in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.
3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.
4. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

Articolo 9

ENTRATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Le sedute del consiglio comunale si distinguono in ordinarie, straordinarie e di urgenza, in base ai tempi di convocazione definiti dall'apposito regolamento. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del piano regolatore generale e delle sue varianti generali. Sono straordinarie tutte le altre e in caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
3. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco

di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare; essa prevede anche una seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello stabilito dalla prima.
5. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio e adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali nei tempi stabiliti dal regolamento.
7. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
8. La prima convocazione del consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
9. L'attività del consiglio è disciplinata da un regolamento elaborato su proposta di apposita commissione e approvato a maggioranza assoluta dei componenti, le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
10. Di ogni seduta del consiglio è redatto, a cura del segretario comunale, un verbale contenente l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati. Le deliberazioni del consiglio contengono dichiarazioni dei consiglieri che ne hanno fatta espressa richiesta. Il verbale e le deliberazioni sono sottoscritte dal segretario comunale e dal sindaco o da chi, a norma di legge o statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal consiglio nella seduta successiva ed il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del verbale, di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri e le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto. Le deliberazioni sono trasmesse ai capigruppo contestualmente all'affissione all'albo.
11. Il consigliere anziano è quello che ha avuto il maggior numero di voti validi (lista più preferenze o voti individuali); in caso di parità di voti è il più anziano di età.
12. In prima convocazione la seduta è valida con la presenza minima del cinquanta per cento dei consiglieri assegnati al comune, ivi compreso il sindaco, arrotondato all'unità superiore, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 dei consiglieri.

Articolo 10

DOVERI, POTERI E DECADENZA DEL CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali, che non intervengono a tre sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, termine che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio decide sulla decadenza a maggioranza assoluta, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Articolo 11 POTERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, dalle società commerciali partecipate, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale recapitare gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 12 GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. E' ammesso ad eletti in liste diverse di riunirsi in gruppo misto consiliare per dar vita ad altro gruppo purché composto da un minimo di due persone. Ai gruppi consiliari sono assicurate per l'espletamento delle loro funzioni idonee strutture.
2. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposita regolamentazione. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Articolo 13 LA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta è nominata dal sindaco ed è composta da un minimo di 4 e da un massimo di 6 assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco. La scelta del numero degli assessori spetta al sindaco; egli la esercita durante il suo mandato.
3. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto. Il vicesindaco deve essere consigliere.
5. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
7. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Articolo 14

FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco ed in sua assenza dal vicesindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale.
4. Le norme generali di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno adottato dal medesimo organo.
5. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto sono di sua competenza.
6. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Si esprime attraverso deliberazioni redatte a cura del segretario comunale. Alla giunta, oltre all'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative spetta la potestà di esprimersi con atti di indirizzo su qualsiasi attività dell'ente. Le deliberazioni devono essere inviate ai capigruppo contestualmente all'affissione all'albo.
7. La giunta comunale ha facoltà di istituire commissioni assessorili consultive.

Articolo 15

IL SINDACO

1. Il sindaco è eletto direttamente secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è il soggetto responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate.
5. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
6. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
7. Il vicesindaco ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco in caso di sua assenza.

o impedimento.

8. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Articolo 16 ATTRIBUZIONI

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri.
2. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, appartenenti all'ente o partecipate, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
3. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
4. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
5. Il sindaco convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari.

Articolo 17 MOZIONI DI SFIDUCIA E DIMISSIONI

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
5. La verifica dell'impedimento permanente del sindaco ad esercitare le proprie funzioni, viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

TITOLO III PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO E ASSOCIAZIONISMO

Articolo 18 PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione

dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Articolo 19 ASSOCIAZIONISMO

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
3. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio in caso di richiesta di contributi.
4. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
5. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
6. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse nei termini stabiliti nella richiesta.

Articolo 20 ASSOCIAZIONI E TUTELA DELLO SPORT

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune attribuisce allo sport valenza sociale e considera la pratica sportiva come una componente che contribuisce alla valorizzazione della persona, per il miglioramento della qualità della vita dell'individuo e della collettività.
5. Si riserva la facoltà di affidare a società sportive operanti sul territorio la gestione dei propri impianti sportivi e delle attività connesse nel rispetto dell'art.7, comma 2 – lett.B), del D.Lgs. n.157/95.

Articolo 21 VOLONTARIATO

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente.
2. Le associazioni di volontariato potranno esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi del comune e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite, nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto

l'aspetto infortunistico.

4. Il comune favorisce l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate del proprio territorio, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali che rispondono ai requisiti delle leggi in materia.
5. Il comune può istituire un fondo per premiare i propri cittadini che si siano distinti per particolari benemerienze; le modalità attuative saranno decise in apposito regolamento.

Capo II MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Articolo 22 FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Il comune favorisce la consultazione dei cittadini organizzati secondo le norme di apposito regolamento che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi; il consiglio comunale, la giunta comunale o il sindaco possono promuovere consultazioni preventive su atti di particolare rilevanza da individuarsi nel regolamento.
2. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi alle quali verrà data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il sindaco in considerazione della loro rilevanza può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale, o della giunta comunale, a secondo delle rispettive competenze, convocata dopo la scadenza di detto termine.
3. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
4. Ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, in base a quanto previsto dal regolamento.

Articolo 23 REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al dieci per cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
5. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato a maggioranza di due terzi dei consiglieri comunali assegnati.
8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Articolo 24 ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici nelle forme e con le modalità previste dall'apposito regolamento.

Articolo 25 PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti gli atti del comune e degli enti, aziende e società da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge e per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione rispettivamente del sindaco e del presidente degli enti o aziende, che ne vieti la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini la Costituzione Italiana, la raccolta delle Leggi Ufficiali della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, lo Statuto comunale ed i regolamenti comunali.
3. Tutti i cittadini singoli od associati hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal comune o dagli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Capo III DIFENSORE CIVICO

Articolo 26 NOMINA E INDENNITA'

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Bergamo, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici che ricoprono cariche;
 - c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
 - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o con il segretario comunale.
 - f) al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato dal consiglio comunale.

Articolo 27 DECADENZA

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Articolo 28 FUNZIONI

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio dei cittadini che si rivolgono a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno una volta alla settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo delle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2, del citato decreto legislativo.

Articolo 29 FACOLTA' E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione

comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali interessati le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo o il responsabile dell'ufficio competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Articolo 30 RELAZIONE ANNUALE

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché, se di interesse generale, siano discussi nel primo consiglio comunale utile.
5. Qualora il comune si avvalga del ricorso al convenzionamento con altro ente, come previsto dall'art. 26, comma 1, sarà la convenzione a regolamentare il servizio nel rispetto, per quanto possibile, delle norme riportate nei precedenti articoli. La convenzione deve essere approvata a maggioranza qualificata di due terzi dei consiglieri.

Capo IV PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 31 DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
3. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
4. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
5. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

6. Qualora l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta nelle forme stabilite dal regolamento.
7. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

Articolo 32

PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione in apposito spazio dell'albo pretorio del comune.

Articolo 33

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e il comune.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 34

OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Articolo 35

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI E FORME DI GESTIONE

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o

l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4. Il comune può partecipare a società per azioni, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
5. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
6. Il comune ha diritto di nominare uno o più amministratori, dirigenti o sindaci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata nelle quali il comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale. Il numero degli amministratori, dirigenti o sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna società, stabiliti nell'atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2458 del codice civile.
7. Il comune è tenuto a nominare uno o più amministratori o sindaci negli organi d'amministrazione e di controllo delle società per azioni od a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale del comune stesso, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e dall'atto costitutivo della società.
8. Il comune è tenuto a nominare almeno un componente del Consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori nelle società miste di cui al D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge predetta e nel caso di altri enti pubblici promotori, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo della società.
9. Il comune autorizza i propri amministratori, all'uopo designati dall'organo competente, a partecipare all'attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni degli enti locali e ad assumere, per designazione delle predette associazioni, incarichi di amministratori o sindaci nelle società delle stesse costituite per erogare servizi e prestazioni ai comuni ed agli altri enti locali. Tali incarichi non comportano partecipazione ai risultati di gestione della società e sono considerati, in virtù dell'art. 85 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, conferiti in connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il comune.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Capo I UFFICI

Articolo 36 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere

improntata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.
- c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 37

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e, in mancanza, al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati dal sindaco per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 38

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, le azioni più consone per la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 39

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge

- e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
 3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
 4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
 5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
 6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II PERSONALE DIRETTIVO

Articolo 40 DIRETTORE GENERALE

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Articolo 41 COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.
5. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
6. Organizza e dirige il personale con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta; ulteriori

compiti o funzioni potranno essere individuati dal sindaco nel provvedimento di nomina.

Articolo 42 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
4. Rappresentano il comune nelle liti sia esse giudiziali che stragiudiziali decise dalla giunta comunale; decidono sulle sanzioni in base ai principi generali fissati dal consiglio comunale; predispongono gli scritti difensivi e rappresentano il comune, se delegati dal sindaco, sia nei procedimenti davanti le commissioni tributarie, sia nei procedimenti per contravvenzioni al codice della strada.

Articolo 43 INCARICHI DIRIGENZIALI, DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E DI COLLABORAZIONE

1. Il sindaco, sentita la giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può decidere, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il sindaco, sentita la giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la responsabilità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato, non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
4. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
5. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato amministrativo, e comunque del mandato del sindaco e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
6. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000.

Capo III IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 44 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e ai responsabili dei servizi, per quanto di competenza.

Articolo 45

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco a quelle esterne.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale di legittimità del difensore civico, se nominato, ovvero dall'organo regionale di controllo.
4. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento, conferitagli dal sindaco.

Articolo 46

VICESEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale può prevedere la figura del vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Capo IV

FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 47

ORDINAMENTO E ATTIVITA' FINANZIARIA

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
5. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i

principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 48

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Articolo 49

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Il presente statuto entra in vigore dopo aver espletato le modalità previste dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.